

# ENUNCIATI INTERPRETATIVI\*

RICCARDO GUASTINI

## 1. TRE TEORIE DELL'INTERPRETAZIONE GIURIDICA

Tre principali teorie dell'interpretazione si contendono il campo nel pensiero giuridico moderno: una teoria cognitiva (o formalistica), una teoria scettica (o realistica), ed una teoria mista o intermedia (che tenta di conciliare le due precedenti)<sup>1</sup>.

---

\* Questo saggio è destinato anche ad un volume di scritti in onore di Carlos E. Alchourrón ed E. Bulygin. Esso è il risultato di una discussione che ebbi con Carlos Alchourrón durante la sua visita a Genova, nel giugno 1995. Oggetto di discussione fu la natura dell'interpretazione giuridica (e soprattutto giudiziale). Carlos sosteneva ciò che io propongo di chiamare la teoria «mista» dell'interpretazione, secondo cui l'interpretazione giudiziale può essere o atto di conoscenza o atto di decisione, a seconda che il caso sottoposto al giudice sia «facile» o «difficile». Io, al contrario, sostenevo la teoria «scettica», secondo cui l'interpretazione non è in alcun modo un atto di conoscenza: quale che sia il caso sottoposto al giudice, interpretare è sempre decidere. Lo scambio di idee con Carlos non mi ha condotto ad un ripensamento totale in proposito. Tuttavia, dovetti riconoscere che l'interpretazione può essere atto di conoscenza. Il risultato fu una sorta di «ritorno a Kelsen». In questo lavoro (specialmente nei paragrafi da 5 a 7), come esito di quella discussione, tento di offrire una riformulazione delle mie precedenti opinioni intorno allo statuto logico degli enunciati interpretativi.

<sup>1</sup> Cfr. R. GUASTINI, «Interpretation (Legal)», in *The Encyclopaedia of Language and Linguistics*, vol. IV, Oxford-New-York-Seoul-Tokyo 1994, 1738-1744; ID., *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, Giuffrè, Milano 1993, cap. 24; P. C. HIASSONI, *L'interpretazione della legge: normativismo semiotico, scetticismo, giochi interpretativi. Studi in memoria di Giovanni Tarello*, II. *Saggi teorico-giuridici*, Giuffrè, Milano 1990; ID., *Dworkin's Skeptical Jurisprudence: Paradoxical Remarks*, in *Annali Giurisprudenza Genova*, XXII, 1988-1989, pp. 497 ss.

(1) *La teoria cognitiva*. La teoria cognitiva sostiene che l'interpretazione è «scoperta», conoscenza — e più precisamente conoscenza empirica — o del significato «proprio», oggettivo, dei testi normativi (ad esempio: le leggi) o della soggettiva intenzione delle autorità normative (ad esempio: il Parlamento)<sup>2</sup>.

«The discovery of the law which the lawgiver intended to establish, is the object of genuine interpretation: or (changing the phrase), its object is the discovery of the intention with which he constructed the statute, or of the sense which he attached to the words wherein the statute is expressed»<sup>3</sup>.

L'assunzione soggiacente a questo modo di vedere può essere: o la fallace credenza che le parole abbiano un significato «proprio», «intrinseco», dipendente dalla relazione oggettiva tra le parole e le cose; o la credenza fuorviante che le autorità legislative (che, di solito, sono organi collegiali) abbiano, come gli individui, una «volontà» o «intenzione» univoca e riconoscibile. Si ritiene per conseguenza che scopo dell'interpretazione sia semplicemente scoprire questo significato o questa intenzione preesistenti, già incorporati nelle leggi e in genere nei testi normativi, e che per ogni enunciato normativo vi sia sempre una, ed una sola, interpretazione «vera».

Abitualmente, inoltre, la teoria cognitiva pretende che i sistemi giuridici siano necessariamente «completi» (ossia privi di lacune) e «coerenti» (cioè privi di antinomie), in modo tale che ogni controversia ricada nell'ambito di applicazione di una, ed una sola, norma giuridica preesistente. Ne segue che non vi è spazio per la discrezionalità giudiziale: le decisioni dei giudici sono determinate unicamente da norme preesistenti. Malgrado qualche superficiale apparenza del contrario, di fatto i giudici applicano

«to their cases existing law and do not create new law for them even when the text of particular constitutional provisions, statutes, or available precedents appears to offer no determinate guide»<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Cfr. J. EVANS, *Statutory Interpretation. Problems of Communication*, Oxford University Press, Oxford 1989, pp. 15 ss.

<sup>3</sup> J. AUSTIN, *Lectures on Jurisprudence or The Philosophy of Positive Law*, ed. by R. Campbell, London 1879<sup>4</sup>, pp. 1023-10 24.

<sup>4</sup> H.L.A. HART, *Essays in Jurisprudence and Philosophy*, Oxford University Press, Oxford 1983, p. 132.

Ne segue che ogni questione di diritto è suscettibile di una, ed una sola, risposta giusta o corretta<sup>5</sup>.

(2) *La teoria scettica*. La teoria scettica, al contrario, ritiene che l'interpretazione sia valutazione e decisione.

«After all, it is only words that the legislature utters; it is for the courts to say what these words mean; that is it is for them to interpret legislative acts. [...] And this is the reason why legislative acts, statutes, are to be dealt with as sources of Law, and not as a part of the Law itself. [...] The courts put life into the dead words of the statute»<sup>6</sup>.

Solitamente, i testi normativi emanati dalle autorità legislative sono suscettibili di interpretazioni sincronicamente confliggenti e diacronicamente mutevoli. Sicché le norme giuridiche non preesistono all'interpretazione: sono piuttosto il risultato dell'interpretazione.

«En effet, ce qui préexiste au jugement n'est pas une norme, mais un texte, un texte législatif par exemple. La norme n'est pas ce texte, mais seulement sa signification»<sup>7</sup>.

«Il processo interpretativo si esercita su di un enunciato [...] e perviene alla norma; la norma non precede come dato, bensì segue come prodotto, il processo interpretativo»<sup>8</sup>.

Ed è per questa ragione che

---

<sup>5</sup> R. DWORKIN, *A Matter of Principle*, Cambridge University Press, Cambridge (Mass.) and London 1985, pp. 119 ss; tr. it. a cura di S. MAFFETTONE, *Questioni di principio*, Il Saggiatore, Milano 1990, pp. 147 ss. Secondo Dworkin, tuttavia, la scoperta della «risposta giusta» non è in alcun modo questione di conoscenza empirica.

<sup>6</sup> J. C. GRAY, *The Nature and Sources of the Law*, ed. by R. Gray, New York 1948<sup>2</sup>, pp. 124-125.

<sup>7</sup> M. TROPER, *Fonction juridictionnelle ou pouvoir judiciaire?*, in «Pouvoirs», 16 (1981), p. 9. Cfr. anche ID., *Kelsen, la théorie de l'interprétation, et la structure de l'ordre juridique*, in «Revue internationale de philosophie», 35 (1981), n. 138, p. 521.

<sup>8</sup> G. TARELLO, *Diritto, enunciati, usi. Studi di teoria e metateoria del diritto*, il Mulino Bologna 1974, p. 395.

«whoever hath an *absolute authority to interpret* any written or spoken laws, it is *he* who is truly the *Law-giver* to all intents and purposes, and not the person who first wrote or spoke them»<sup>9</sup>.

L'assunzione soggiacente a questo modo di vedere è l'idea che le parole non abbiano affatto un significato proprio, giacché ogni parola può avere o il significato ad essa attribuito dal parlante o il significato ad essa attribuito da ciascun ascoltatore, e la coincidenza tra questo e quello non è in alcun modo garantita<sup>10</sup>. Per conseguenza, le norme giuridiche non preesistono all'interpretazione, sono il suo risultato. Invero, ogni testo legislativo può essere interpretato in diversi modi, a seconda dei diversi atteggiamenti valutativi degli interpreti. D'altra parte, nei sistemi giuridici moderni, non vi è un legislatore individuale, la cui intenzione sia accertabile, e non esiste affatto una cosa come una «volontà» o «intenzione» collettiva degli organi collegiali<sup>11</sup>.

Inoltre, secondo la teoria scettica, è un fatto che qualunque sistema giuridico realmente esistente è incompleto e incoerente. Di fronte a lacune e/o ad antinomie, i giudici creano norme nuove e/o derogano a norme esistenti. In entrambi i casi, essi agiscono come legislatori. Pertanto, non si può tracciare una distinzione netta tra legislazione e giurisdizione.

(3) *La teoria mista*. La terza teoria dell'interpretazione, «mista» o intermedia tra le precedenti, sostiene che l'interpretazione è: talvolta, il risultato di un processo di conoscenza; talaltra, il prodotto di una decisione discrezionale<sup>12</sup>. Vi sono due versioni leggermente diverse di questa teoria.

---

<sup>9</sup> Benjamin Hoadley, Bishop of Bangor, citato da GRAY, *The Nature and Sources of the Law*, cit., p. 102. «It may be urged that if the Law of a society be the body of rules applied by its courts, then statutes should be considered as being part of the Law itself, and not merely as being a source of the Law; that they are rules to be applied by the courts directly, and should not be regarded as fountains from which the courts derive their own rules. [...] And if statutes interpreted themselves, this would be true; but statutes do not interpret themselves; their meaning is declared by the courts, and *it is with the meaning declared by the courts, and with no other meaning, that they are imposed upon the community as Law*» (*ivi*, p. 170).

<sup>10</sup> R. W. M. DIAS, *Jurisprudence*, London 1976<sup>4</sup>, p. 220.

<sup>11</sup> R. W. M. DIAS-G. B. J. HUGHES, *Jurisprudence*, London 1957, p. 114.

<sup>12</sup> Cfr. H. L. A. HART, *The Concept of Law*, Clarendon Press, Oxford 1961, pp. 120 ss.; G. R. CARRIO', *Notas sobre derecho y lenguaje*, Buenos Aires 1979<sup>2</sup>, pp. 49 ss.; W. TWINING-D. MIERS, *How to Do Things with Rules. A Primer Interpretation*, Weinfeld and Nicolson, London 1982<sup>2</sup>, trad. it. *Come fare cose con regole*, Giuffrè, Milano 1990<sup>2</sup>, *passim*; E. BULYGIN, *Sull'interpretazione giuridica*, in *Analisi e diritto. Ricerche di giurisprudenza analitica*, Giappichelli, Torino 1992; ID., *Cognition and Interpretation of*

(3.1) La prima versione — che è altresì la più influente — sottolinea l'irriducibile «trama aperta» (ossia la vaghezza, la indeterminatezza) di quasi tutte le disposizioni giuridiche — che sono formulate prevalentemente in linguaggio naturale, per mezzo di termini classificatori generali — e distingue, entro il significato di ogni norma, un «nocciolo» di significato accettato e una «penombra» di incertezza.

Di conseguenza, data una norma qualsivoglia, vi sono controversie che certamente ricadono nel suo campo di applicazione (casi *facili* o *chiari*) come pure controversie marginali per le quali l'applicazione della norma è discutibile (casi *difficili*). I giudici non usano alcun potere discrezionale quando decidono un caso chiaro. Ma la discrezionalità del giudice è inevitabile ogniqualvolta si debba decidere un caso difficile: in tali circostanze, infatti, la decisione esige una scelta tra soluzioni diverse e confliggenti.

«La solución de los casos del primer tipo (...) puede ser adecuadamente descripta usando expresiones tales como "el intérprete *descubrió* o *halló* el significado que tal o cual norma tiene" o bien "el intérprete aplicó tal o cual regla en su significado objetivo" (...) En cambio, la solución de los casos del segundo tipo (...) no puede ser descripta de ese modo sin engendrar graves equívocos. El caso no está claramente incluido ni claramente excluido por el significado "descubrible" de las palabras de la ley. El intérprete (...) se ve forzado a decidir, bajo su responsabilidad, si esos hechos están o no comprendidos por las expresiones lingüísticas que, a ese respecto, son indeterminadas. Su decisión, en consecuencia, no está controlada por ellas. Para considerar el caso como incluido o como excluido el intérprete se ve forzado a *adjudicar* a la regla un sentido que, en lo que hace al caso presente, hasta ese momento no tenía. (...) Ese sentido o significado (...) ha sido *puesto* por el intérprete sobre la base de una decisión no determinada por los hábitos lingüísticos establecidos»<sup>13</sup>.

In altre parole, di fronte ad un caso chiaro, che ricade nel nocciolo di significato accettato della formulazione normativa, il giudice si limita a «scoprire» e «descrivere» questo significato «oggettivo». Di fronte ad un caso difficile — né chiaramente incluso nel, né chiaramente escluso dal, campo di applicazione

---

Law, in L. GIANFORMAGGIO-S. L. P. PAULSON (eds.), *Cognition and Interpretation of Law*, Giappichelli, Torino 1995.

<sup>13</sup> CARRIO 'Notas sobre derecho y lenguaje', cit., p. 57.

della norma — il giudice è costretto a «decidere» un significato e ad «ascriverlo» alla norma<sup>14</sup>.

In verità, mentre la teoria cognitiva trascura l'inevitabile trama aperta del linguaggio, la teoria scettica, dal canto suo, trascura i vincoli oggettivi che condizionano le scelte degli interpreti (ad esempio: gli usi effettivi, vigenti nell'ambito di una data comunità linguistica, le interpretazioni ormai accettate, i precedenti, etc.)

(3.2) La seconda versione della teoria distingue — almeno, così sembra — non tra *casi* facili e difficili, ma tra *testi* chiari e oscuri. In un senso, mentre la prima versione sostiene che la discrezionalità giudiziale dipende dal «mondo» (la varietà di controversie), la seconda versione sostiene che la discrezionalità giudiziale dipende dal linguaggio, ossia dalla formulazione delle norme giuridiche.

Secondo questa versione della teoria mista, l'interpretazione comporta discrezionalità. Tuttavia, l'interpretazione non è un passaggio necessario, ineludibile, di qualsivoglia decisione giurisdizionale. Al contrario, l'interpretazione è talora superflua. Se l'interpretazione occorra o no dipende dalla formulazione del testo di cui trattasi.

I testi giuridici (ad esempio, legislativi) possono essere o chiari, cioè provvisti di un significato univoco e riconoscibile, o ambigui, cioè suscettibili di diverse e confliggenti interpretazioni. Quando un testo è chiaro, non vi sono dubbi circa il significato che esso incorpora: in questi casi non vi è spazio per l'interpretazione, dal momento che «interpretatio cessat in claris» (ovvero «in claris non fit interpretatio»). Per contro, quando — e solo quando — un testo giuridico è oscuro, nascono dubbi intorno al suo significato: in questi casi, l'interpretazione è necessaria. Le decisioni giurisdizionali non hanno carattere discrezionale quando danno applicazione ad un testo chiaro, ma sono il prodotto di una scelta discrezionale ogniqualvolta danno applicazione ad un testo ambiguo<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Non è chiaro se, entro questa teoria, i casi difficili debbano essere considerati lacune o no. Cfr. R. DWORKIN, *Taking Rights Seriously*, Harvard University Press, Cambridge 1977, London 1978<sup>2</sup>, pp. 46 ss., 81 ss., trad. it. *I diritti presi sul serio*, il Mulino, Bologna 1982. Ad ogni modo, la teoria mista sembra convenire con quella scettica che i sistemi giuridici non siano né completi né coerenti. Cfr. C.E. ALCHOURRÓN -E. BULYGIN, *Normative Systems*, Wien 1971.

<sup>15</sup> J. WRÓBLEWSKI, *Meaning and Truth in Judicial decision*, ed. by A. Aarnio, Helsinki 1983<sup>2</sup>, pp. 22 ss., 71 ss.; ID., *An Outline of a General Theory of Legal Interpretation and Constitutional Interpretation*, Acta Universitatis Lodziensis, in «Folia

## 2. QUAL È IL PROBLEMA?

Come dobbiamo intendere queste «teorie» dell'interpretazione giuridica? Che cos'è una «teoria» dell'interpretazione? *Prima facie*, l'espressione «teoria dell'interpretazione» può essere intesa in almeno tre modi diversi.

(1) In primo luogo, questa espressione può essere usata per riferirsi ad una descrizione delle effettive prassi interpretative di un insieme determinato di giuristi e/o giudici.

(2) In secondo luogo, la stessa espressione può essere usata per riferirsi ad un discorso direttivo o normativo circa il «giusto» o «corretto» metodo di interpretazione, ovvero circa il modo giuridicamente appropriato di decidere una determinata classe di controversie.

(3) In terzo luogo, l'espressione «teoria dell'interpretazione» può essere usata per riferirsi ad una delle confliggenti risposte alla classica questione «Che cosa è l'interpretazione giuridica?», o «Qual è la *natura* dell'interpretazione giuridica?». Di fatto, sembra che la gran parte delle cosiddette «teorie» dell'interpretazione tentino proprio di rispondere a tale domanda.

Questa domanda, tuttavia, non è chiara, a causa della sua strana formulazione, ed è per questa ragione che ad essa si può rispondere in una grande varietà di modi o, se così vogliamo dire, con una grande varietà di «stili», ciascuno dei quali è condizionato da un diverso approccio filosofico. In particolare:

(3.1) Anzitutto, la domanda «Che cos'è l'interpretazione giuridica?» può essere intesa come una domanda puramente concettuale: che cosa significa il termine «interpretazione»? In tal caso, alla domanda si può rispondere semplicemente con una definizione, lessicale o stipulativa, del termine «interpretazione» (quale è usato in contesti giuridici).

(3.2) Inoltre, la stessa domanda può essere intesa come richiesta di una descrizione empirica dei processi interpretativi. L'interpretazione, tuttavia, è un'attività mentale: qualcosa che accade dentro la mente; e delle attività mentali si può solo offrire un'analisi psicologica. In tal caso, alla domanda si dovrebbe rispondere mediante una descrizione psicologica di quella data attività mentale.

---

Juridica», 32 (1987), pp. 33 ss.; ID., *Sentido y hecho en el derecho*, San Sebastián 1989, pp. 79 ss., 102 ss., 129 ss.; ID., *The Judicial Application of Law*, Kluwer, Dordrecht 1992, pp. 87 ss., 91 ss.

(3.3) Infine, la stessa domanda può essere intesa come una richiesta di analisi logica. Infatti, trattare l'interpretazione come attività mentale renderebbe impossibile sottoporla ad analisi logica. Si può tuttavia trattare l'interpretazione non come un'operazione mentale, ma invece come un discorso, e quindi analizzare, per così dire, non l'interpretazione in quanto tale, ma piuttosto il suo prodotto «letterario», cioè le opere dogmatiche, le decisioni giurisdizionali, e così via. Da questo punto di vista, l'interpretazione non è che il discorso degli interpreti, e alla domanda si può rispondere offrendo un'analisi logica di tale discorso.

Di fatto, nelle opere dei giuristi, la cosiddetta «teoria dell'interpretazione» si risolve in una combinazione di enunciati eterogenei: alcuni di essi sono descrittivi, altri sono prescrittivi; alcuni di essi vertono su concetti, altri su fatti; e così avanti. La mia tesi, tuttavia, è che ciascuna delle tre «teorie» dell'interpretazione menzionate sopra (la teoria cognitiva, la teoria scettica e la teoria mista) implica — e può essere intesa come — un'analisi del discorso degli interpreti.

### 3. TRE ANALISI DEGLI ENUNCIATI INTERPRETATIVI

I discorsi interpretativi effettivi, peraltro, sono combinazioni di enunciati assai diversi. Generalmente parlando, si può ritenere che normalmente ogni discorso interpretativo includa:

(a) una conclusione interpretativa, cioè un enunciato secondo il quale un certo testo giuridico (una formulazione normativa) deve essere inteso in un dato senso; nonché

(b) un insieme di argomenti interpretativi, cioè di argomenti addotti a sostegno di una conclusione interpretativa.

Ebbene, le tre teorie dell'interpretazione menzionate possono essere ricostruite come altrettante analisi (tra loro confliggenti) degli enunciati interpretativi, intesi come conclusioni di discorsi interpretativi.

(1) Secondo la teoria cognitiva, gli enunciati proferiti da giuristi e giudici nell'interpretazione di testi normativi hanno natura descrittiva: sono cioè enunciati veri o falsi. Interpretare vuol dire connettere parole e significati, e ciò a sua volta consiste nel *descrivere* empiricamente dei significati preesistenti, già incorporati nelle parole.

(2) Secondo la teoria scettica, per contro, i discorsi interpretativi non sono né veri né falsi. Non vi sono significati

incorporati nelle parole prima dell'interpretazione. L'interpretazione è «costitutiva» dei significati. Pertanto, connettere parole e significati non è affatto descrivere: gli interpreti, e in particolare i giudici, *ascrivono* significati alle formulazioni normative.

(3) Infine, secondo la teoria mista, occorre distinguere due tipi di discorsi interpretativi.

(3.1) Nei casi facili e/o di fronte a testi chiari, gli interpreti si limitano a *descrivere* il significato preesistente della formulazione normativa di cui si tratta, in conformità all'uso diffuso (cioè alle regole linguistiche accettate) entro una data comunità linguistica. In tali casi, interpretare consiste semplicemente nello scoprire il significato accettato. Pertanto, si può ritenere che i discorsi interpretativi siano veri o falsi.

(3.2) Nei casi difficili e/o di fronte a testi oscuri, al contrario, gli interpreti *ascrivono* un significato alla formulazione normativa di cui si tratta. In tali casi, l'interpretazione prescelta è il risultato di una decisione discrezionale. Pertanto, i discorsi interpretativi non sono né veri né falsi<sup>16</sup>.

Nel contesto di questo lavoro, la teoria mista merita un'attenzione speciale, giacché è precisamente la teoria sostenuta da Carlos Alchourrón ed Eugenio Bulygin<sup>17</sup>.

#### 4. QUALCHE CRITICA

A mio modo di vedere, nessuna di queste diverse analisi degli enunciati interpretativi è del tutto soddisfacente. Tutte, infatti, sono unilaterali: tutte sembrano trascurare la possibilità di una grande varietà di «giochi interpretativi»<sup>18</sup>. Per conseguenza, tutte

---

<sup>16</sup> Critiche si leggono in R. GUASTINI, *Dalle fonti alle norme*, Giappichelli, Torino 1992<sup>2</sup>, pp. 113 ss.; ID., *Interprétation et description de norme*, in P. AMSELEK (ed.), *Interprétation et droit*, Brylant, Bruxelles, Aix-en-Provence, Press Universitaires d'Aix, Marseille 1995, pp. 89 ss.

<sup>17</sup> Cfr. C.E. ALCHOURRÓN-E. BULYGIN, *Análisis lógico y derecho*, Centro de estudios Constitucionales Madrid 1991, pp. 303 ss.; C.E. ALCHOURRÓN, *Systematization and Change in the Science of Law*, in «Rechtstheorie», Beiheft 10, 1986, pp. 171 ss.; BULYGIN, *Sull'interpretazione giuridica*, cit., pp. 266 ss.; ID., *Cognition and Interpretation of Law*, cit., pp. 33 ss.

<sup>18</sup> CHIASSONI, *L'interpretazione della legge: normativismo semiotico, scetticismo, giochi interpretativi*, cit.; ID., *Varieties of Judges-Interpreters*, in GIANFORMAGGIO-PAULSON (eds.), *Cognition and Interpretation of Law*, cit.; W. TWINING-D. MIERS, *How to do*

omettono di distinguere tra diversi tipi di enunciati interpretativi, che *prima facie* non hanno il medesimo statuto logico.

In particolare, mentre la teoria cognitiva e la teoria mista sono unilaterali perché assumono (solo) il punto di vista del giudice «fedele alla legge», la teoria scettica è unilaterale perché assume (solo) il punto di vista, come si usa dire, del «bad man».

Invero, problemi relativi al «vero» significato delle disposizioni legislative e/o alla «vera» intenzione del legislatore possono sorgere solo entro il gioco interpretativo giocato da un giudice leale, legalitario, devoto all'osservanza e all'applicazione delle leggi.

Il «bad man», per contro, ha un atteggiamento del tutto diverso nei confronti del diritto, e non assume che vi sia alcun obbligo (giuridico e/o morale) di obbedire ad esso. In realtà, costui gioca un gioco interpretativo completamente diverso. Egli non si domanda quale sia il «vero» significato o il «vero» scopo della legge: si domanda piuttosto come possa manipolare le formulazioni normative esistenti per i suoi fini. Questo sembra essere, ad esempio, l'atteggiamento naturale e comune degli avvocati.

D'altro canto, non è difficile immaginare, accanto al giudice fedele e all'uomo cattivo, altri tipi di agenti: per esempio, un giurista disinteressato che agisca come puro scienziato, un giudice politicizzato che desideri realizzare un progetto politico suo proprio, e così avanti.

## 5. LA DEFINIZIONE

A mio modo di vedere, per avviare l'analisi degli enunciati interpretativi, conviene prendere le mosse dall'analisi delle definizioni. Invero, definire e interpretare sembrano essere due nomi diversi per una stessa attività<sup>19</sup>. Quanto meno, si può convenire che siano due specie di un medesimo genere. D'altra parte, il vantaggio di questo approccio è evidente: mentre il concetto di interpretazione è seriamente controverso nella letteratura filosofico-giuridica, il concetto di definizione è pacifico.

---

*things with Rules. A Primer Interpretation*, Weinefeld and Nicolson, London 1982<sup>2</sup>, trad. it. *Come fare cose con regole*, Giuffrè, Milano 1990<sup>2</sup>.

<sup>19</sup> Cfr. E. BULYGIN, *Sentenza giudiziaria e creazione di diritto*, in ID., *Norme, validità, sistemi normativi*, Giappichelli, Torino 1995, pp. 1 ss.

Orbene, anzitutto il termine «definizione» è comunemente usato per riferirsi sia ad un atto di linguaggio, sia al suo prodotto (che è un enunciato). In particolare, «definizione» può denotare:

(a) sia l'esecuzione dell'atto linguistico che consiste nel determinare il significato di un termine o di un sintagma (la definizione-processo);

(b) sia il risultato o prodotto dell'esecuzione di tale atto linguistico, ossia un enunciato o asserto definitorio (la definizione-prodotto).

Tuttavia, la distinzione più importante che occorre introdurre è quella, ben nota, tra definizioni lessicali (o informative) e definizioni stipulative<sup>20</sup>.

(1) *Definizioni lessicali*. Le definizioni lessicali sono enunciati descrittivi (veri o falsi) concernenti l'uso effettivo o il significato accettato di un dato termine o sintagma.

Si può discutere se tali enunciati davvero descrivano l'uso linguistico effettivo di un certo individuo o di un certo gruppo sociale, o descrivano invece le regole linguistiche «vigenti» (ossia accettate ed effettivamente usate) da quell'individuo o da quel gruppo sociale. Nel primo caso, le definizioni lessicali saranno concepite come enunciati puramente fattuali, aventi ad oggetto un comportamento linguistico, e dunque un semplice fatto sociale. Nel secondo caso, esse saranno concepite come enunciati meta-linguistici, aventi ad oggetto una regola o un insieme di regole, e dunque entità linguistiche. Ma in entrambi i casi la natura puramente descrittiva delle definizioni lessicali è cosa pacifica.

(2) *Definizioni stipulative*. Le definizioni stipulative sono invece proposte o decisioni relative all'uso (e quindi al significato) di un dato termine o sintagma. Una definizione stipulativa (o, più semplicemente, una stipulazione) è opportuna, ad esempio, quando un termine o sintagma è vago o ambiguo, sicché occorre precisarne il significato, o quando chi parla non trova un termine o sintagma già in uso adatto a significare ciò che egli ha in mente<sup>21</sup>. Tuttavia, si compie (o tacitamente si assume) una stipulazione ogniqualvolta si decide di usare o di intendere un dato termine o sintagma in un dato modo.

---

<sup>20</sup> R. ROBINSON, *Definition*, Oxford University Press, Oxford 1954, pp. 35 ss., pp. 59 ss.; U. SCARPELLI, *Contributo alla semantica del linguaggio normativo* (1959), ristampa Giuffrè, Milano 1985, cap. I.

<sup>21</sup> J. HOSPER, *An Introduction to Philosophical Analysis*, revised edition, Routledge, London, 1967, § 2.

È cosa pacifica che le stipulazioni, a differenza delle definizioni lessicali, siano enunciati né veri né falsi, dal momento che non descrivono nulla. Le stipulazioni appartengono all'uso direttivo del linguaggio. Posto che le definizioni lessicali descrivano regole, le stipulazioni non *descrivono* regole, ma *sono* esse stesse regole.

## 6. DALLA DEFINIZIONE ALL'INTERPRETAZIONE

Pressappoco la stessa analisi si applica anche all'interpretazione.

Proprio come «definizione», anche il termine «interpretazione» è comunemente usato per riferirsi sia ad un atto di linguaggio, sia al suo prodotto (che è un enunciato)<sup>22</sup>. In particolare, «interpretazione» può denotare:

(a) sia l'esecuzione di un atto linguistico che consiste nel determinare il significato di un termine, di un sintagma, o di un enunciato (interpretazione-processo);

(b) sia il risultato o prodotto dell'esecuzione di tale atto linguistico, ossia un enunciato o asserto interpretativo (interpretazione-prodotto).

Tuttavia, occorre introdurre una netta distinzione tra due tipi di interpretazioni.

(1) *Interpretazione-descrizione*. Talvolta, interpretare consiste nel descrivere o nel congetturare gli usi effettivi — e pertanto il significato o i significati — di una data espressione linguistica. Propongo di chiamare questo tipo di interpretazione: interpretazione-descrizione (interpretazione descrittiva di significato).

L'interpretazione-descrizione è in tutto analoga alla definizione lessicale. Gli enunciati interpretativi corrispondenti sono puramente descrittivi, e pertanto veri o falsi.

Per esempio, un giurista interamente «disinteressato», come quello immaginato da Hans Kelsen, potrebbe — invero, secondo Kelsen, dovrebbe — limitarsi a: (a) descrivere in quali modi un'espressione usata dal legislatore possa essere intesa secondo le regole linguistiche vigenti; oppure (b) congetturare in quali modi tale espressione sia stata intesa dalla stessa autorità legislativa; oppure (c) descrivere in quali modi tale espressione sia stata effettivamente interpretata dai giuristi e dai giudici; o, ancora, (d)

<sup>22</sup> G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, Giuffrè, Milano 1980, pp. 39 ss.

congetturare in quali modi tale espressione sarà probabilmente interpretata dai tribunali; etc<sup>23</sup>.

«The task of a scientific commentary is first of all to find, by critical analysis, the possible meanings of the legal norm undergoing interpretation; and then to show their consequences, leaving it to the competent legal authorities to choose from among the various possible interpretations the one which they, for political reasons, consider to be preferable, and which they alone are entitled to select. A scientific interpretation has to avoid giving countenance to the fiction that there is always but a single "correct" interpretation of the norms to be applied to concrete cases»<sup>24</sup>.

Occorre sottolineare che, di fatto, nessun testo normativo (legislativo, costituzionale, etc.) può seriamente dirsi provvisto di *un* solo significato, non equivoco e non soggetto a controversie. Pertanto, l'interpretazione-descrizione non può che assumere la forma di una lista di un catalogo, dei diversi significati che il testo interpretato può esprimere: «Il testo "T" significa S<sub>1</sub> o S<sub>2</sub> o S<sub>3</sub>... o S<sub>n</sub>».

(2) *Interpretazione-ascrizione*. Altre volte, però, interpretare consiste nel proporre o nel decidere di ascrivere un significato determinato ad una certa espressione linguistica. Propongo di chiamare questo tipo di interpretazione: interpretazione-ascrizione (interpretazione ascrittiva di significato).

A differenza dell'interpretazione-descrizione, l'interpretazione-ascrizione non è che una *stipulazione*. Gli enunciati interpretativi corrispondenti hanno natura direttiva: pertanto, non sono né veri né falsi.

Per esempio, i giudici — avendo l'obbligo di decidere le controversie — non possono limitarsi a descrivere i significati

---

<sup>23</sup> «If "interpretation" is to be understood as discovering the meaning of the norms to be applied, its result can only be the discovery of the frame that the norm to be interpreted represents and, within this frame, the cognition of various possibilities for application»: H. KELSEN, *Introduction to the Problems of Legal Theory* (1934), trad. B. Litschewski and S. L. Paulson, Clarendon Press, Oxford 1992, p. 80. Cfr. anche H. KELSEN, *Théorie pure du droit* (1960), trad. Ch. Eisenmann, Paris 1962, pp. 462 ss. In un senso, tale attività non consiste propriamente nell'interpretare, ma piuttosto nel descrivere interpretazioni: descrivere i diversi significati di un testo non è cosa logicamente diversa dal congetturare le interpretazioni cui esso si presta o dal riferire le interpretazioni che di fatto esso ha ricevuto. Cfr. GUASTINI, *Interprétation et description de normes*, cit., pp. 100 ss.

<sup>24</sup> H. KELSEN, *The Law of the United Nations. A Critical Analysis of Its Fundamental Problems*, London 1950, p. xvi. Cfr. S.L. PAULSON, *Kelsen on Legal Interpretation*, in «Legal Studies», 10 (1990), n. 2, pp. 136 ss.

attuali o possibili degli enunciati legislativi: devono scegliere un significato determinato, respingendo gli altri. Il significato prescelto può essere pacifico o controverso, ma in entrambi i casi — contrariamente a quanto ritiene la teoria mista — questo significato non può essere, dal giudice, semplicemente descritto. In ogni caso, questo significato deve essere deciso<sup>25</sup>.

Per amore di argomentazione, si può anche ammettere la possibilità che un giudice si imbatta in un enunciato legislativo né vago né ambiguo, tale da esprimere un significato univoco, cosicché egli non abbia alcun potere discrezionale nel dare ad esso applicazione<sup>26</sup>. Ma ciò non fa alcuna differenza: lo statuto logico dell'enunciato interpretativo del giudice non cambia. In nessun caso può il giudice contentarsi di descrivere il significato in questione: egli deve *usare* quel significato per decidere il caso sottopostogli. A differenza dell'interpretazione dottrinale, l'interpretazione giudiziale non può mai essere ridotta ad un'interpretazione descrittiva di significato<sup>27</sup>. Per ragioni puramente logiche, qualunque interpretazione giudiziale consiste necessariamente nell'ascrivere un significato determinato agli enunciati proferiti dal legislatore.

La teoria mista dell'interpretazione non nega — al contrario, sostiene fermamente — che l'interpretazione sia talvolta ascrizione di significato. Tuttavia, secondo la teoria mista, il carattere descrittivo o ascrivivo degli enunciati interpretativi dipende dalla natura del significato di volta in volta attribuito al testo normativo di cui si tratta: l'enunciato è descrittivo quando il significato attribuito ricade nel «nocciolo» di significato accettato, è ascrivivo ogniqualvolta il significato attribuito cade nell'area di «penombra».

A mio modo di vedere, questa tesi è insostenibile. Generalmente parlando, se un enunciato abbia carattere

---

<sup>25</sup> «Dans l'application du droit par un organe juridique, l'interprétation du droit à appliquer, par une opération de connaissance, s'unit à un acte de volonté par lequel l'organe applicateur de droit fait un choix entre les possibilités révélées par l'interprétation à base de connaissance»: KELSEN, *Théorie pure du droit*, cit., pp. 460 ss.

<sup>26</sup> Trattasi di possibilità del tutto remota, a causa del fatto che le costruzioni dottrinali sono capaci di rendere ambigua e/o vaga anche la più semplice delle formulazioni normative. Qualche esempio in GUASTINI, *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, cit., pp. 346 ss.

<sup>27</sup> Cfr. BULYGIN, *Cognition and Interpretation of Law*, cit., p. 27: «It must be emphasized that the normative premise of the argument [purporting to justify a legal decision] must be a norm, that is, a prescription, and not a mere norm proposition».

descrittivo, ascrivivo, o direttivo dipende da fattori pragmatici, quali: il contesto linguistico, le circostanze della enunciazione, l'identità del soggetto che lo proferisce, e così avanti. Un medesimo enunciato può essere usato da soggetti diversi in diversi contesti per compiere atti linguistici differerenti. Ad esempio, tra gli studiosi di logica deontica è cosa ben nota che un enunciato deontico può essere usato da persone diverse (ad esempio, il legislatore e, rispettivamente, un giurista) per esprimere ora una norma ora una proposizione normativa. Ebbene, lo stesso vale anche per gli enunciati interpretativi. Essi possono essere usati o al «modo» descrittivo, o al «modo» ascrivivo. Quando sono usati da un giurista «disinteressato», nel contesto di un resoconto scientifico del diritto vigente, tali enunciati sono descrittivi; quando sono usati da giudici (nella decisione di controversie) essi hanno natura ascriviva quale che sia il significato attribuito al testo di cui si tratta.

Naturalmente, gli enunciati ascrivivi di significato sono conclusioni di ragionamenti interpretativi. Siffatte conclusioni possono essere fondate o su una qualche regola linguistica vigente, o su una stipulazione dell'interprete. Nondimeno, malgrado l'evidente rilievo politico della questione, gli argomenti usati per sostenere una scelta interpretativa non possono in alcun modo cambiare la natura discrezionale della scelta stessa. Una ascrizione di significato argomentata facendo appello alle regole linguistiche accettate resta pur sempre una ascrizione.

La teoria mista dell'interpretazione sembra fondarsi sulla sovrapposizione di due ben diverse distinzioni. La prima è la distinzione tra due tipi di atti linguistici (descrivere significato e, rispettivamente, ascrivere significato) compiuti da diversi tipi di interprete (il giurista disinteressato e, rispettivamente, il giudice) o da uno stesso interprete in contesti diversi. La seconda è la distinzione tra due tipi di testi (testi chiari e testi oscuri) e/o tra due tipi di casi (casi facili e casi difficili). A mio avviso, è ovvio che tali distinzioni non si sovrappongono. In particolare, ascrivere ad un testo un significato non controverso è pur sempre ascrivere. La natura dell'atto linguistico compiuto dall'interprete non dipende dal tipo di significato (ovvio o, invece, controverso) ascritto al testo in questione: dipende solo dal «gioco linguistico» che l'interprete sta giocando.

## 7. ALTRE VARIETA' DI ENUNCIATI INTERPRETATIVI

La distinzione proposta tra interpretazione-descrizione e interpretazione-ascrizione va integrata con altre due distinzioni.

(1) La prima distinzione concerne non lo statuto logico, ma la forma linguistica degli enunciati interpretativi. L'interpretazione, infatti, può essere «orientata ai testi» (interpretazione *in abstracto*) oppure «orientata ai fatti» (interpretazione *in concreto*)<sup>28</sup>.

(1.1) *L'interpretazione orientata ai testi* consiste nel «tradurre» — ossia nel riformulare — l'enunciato interpretato.

Si può ritenere che la forma *standard* di questo tipo di interpretazione sia un enunciato interpretativo *stricto sensu*, cioè un enunciato dotato della struttura: «"E" significa E<sub>1</sub>».

In questa formula, "E" sta per la formulazione normativa interpretata: è scritto tra virgolette giacché, nel discorso dell'interprete, l'enunciato interpretato è non usato, ma menzionato (si tratta di una citazione del discorso legislativo). "E<sub>1</sub>", a sua volta, sta per il significato ascritto all'enunciato interpretato. Tale significato consiste in una riformulazione dell'enunciato interpretato in un diverso linguaggio: "E" è un enunciato del linguaggio legislativo, mentre "E<sub>1</sub>" è un enunciato del linguaggio dell'interprete<sup>29</sup>. Secondo l'interprete, gli enunciati "E" ed "E<sub>1</sub>" sono sinonimi, cioè equivalenti nel senso e coestensivi nel riferimento.

L'interpretazione orientata ai testi è in tutto analoga alla traduzione. Mentre tradurre consiste nello stabilire una relazione di sinonimia tra due testi (il testo tradotto e il testo traduttore) formulati in due diversi linguaggi naturali, l'interpretazione orientata ai testi consiste nello stabilire una relazione di sinonimia tra un enunciato del linguaggio legislativo e un enunciato del linguaggio dottrinale o giudiziale.

(1.2) *L'interpretazione orientata ai fatti*, dal canto suo, consiste nel sussumere una fattispecie concreta nel campo di applicazione di una norma.

---

<sup>28</sup> Sulla distinzione tra interpretazione «in abstracto» e interpretazione «in concreto», cfr. M. TROPER, *La notion de pouvoir judiciaire au début de la Révolution française*, in *Présence du droit public et des droits de l'homme. Mélanges offerts à Jacques Velu*, Bruxelles 1992, pp. 834 ss. Cfr. anche BULYGIN, *Norme, validità, sistemi normativi*, cit., pp. 266 ss.

<sup>29</sup> R. GUASTINI, *Rules, Validity, and Statutory Construction*, in A. PIZZORUSSO (ed.), *Italian Studies in Law*, Kluwer, Dordrecht 1992, vol. I, pp. 16 ss.

Si può ritenere che la forma *standard* di questo tipo di interpretazione sia un enunciato sussuntivo (o classificatorio) della forma: «La fattispecie F ricade nel campo di applicazione della formulazione normativa E».

*Prima facie*, questo tipo di interpretazione consiste nell'«interpretare» non testi, bensì fatti. A rigore, essa non dà luogo ad enunciati interpretativi *stricto sensu* (cioè ad enunciati della forma: «“E” significa E<sub>1</sub>»). Tuttavia, ogni enunciato sussuntivo presuppone logicamente un enunciato interpretativo, giacché l'interpretazione orientata ai fatti esige una previa interpretazione orientata ai testi<sup>30</sup>. Non si può decidere se la fattispecie F ricada, o no, nel campo di applicazione della formulazione normativa E senza avere prima deciso quale sia il significato di E.

Invero, si può sostenere che gli enunciati sussuntivi non siano altro che enunciati interpretativi *mascherati*, o indirettamente formulati<sup>31</sup>.

Ad ogni modo, alla luce della distinzione tra interpretazione descrittiva di significato e interpretazione ascriviva di significato, si può concludere che tanto gli enunciati interpretativi quanto gli enunciati sussuntivi sono equivoci. Infatti, nel linguaggio comune dei giuristi, uno stesso enunciato interpretativo o sussuntivo può essere usato in due modi del tutto diversi<sup>32</sup>.

(i) Per lo più, tali enunciati sono usati per ascrivere significato ai testi normativi (questo è vero soprattutto per gli enunciati sussuntivi). In questi casi, essi esprimono decisioni interpretative.

(ii) Talora, però, enunciati dello stesso tipo sono usati per descrivere i significati dei testi normativi (e/o per riferire decisioni interpretative altrui).

(2) Sebbene ogni interpretazione ascriviva di significato consista in una *decisione* relativa al significato dell'enunciato interpretato, nondimeno occorre distinguere due tipi di decisioni interpretative.

---

<sup>30</sup> Cfr. BULYGIN, *Cognition and Interpretation of Law*, cit., pp. 32 ss., secondo il quale gli enunciati sussuntivi sono analitici, giacché presuppongono stipulazioni circa il significato del testo interpretato. Cfr. anche ALCHOURRÓN-BULYGIN, *Análisis lógico y derecho*, cit., pp. 307 ss. Si deve osservare, però, che nella terminologia di Alchourrón e Bulygin gli enunciati sussuntivi presuppongono enunciati interpretativi, ma non sono essi stessi enunciati interpretativi.

<sup>31</sup> Cfr. N. MACCORMICK, *Legal Reasoning and Legal Theory*, Clarendon Press, Oxford 1978, p. 95.

<sup>32</sup> Cfr. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, cit., pp. 61 ss.

Supponiamo che, da un punto di vista descrittivo, una data formulazione normativa del legislatore, E, essendo vaga ed ambigua, incorpori di fatto una molteplicità di significati diversi: per esempio, E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub>, ed E<sub>3</sub>.

(2.1) *Enunciati ascrittivi di significati*. Ebbene, nella maggior parte dei casi, gli interpreti (e, in particolare, i giudici) decidono di ascrivere alla formulazione normativa in questione uno dei suoi significati effettivi: per esempio E<sub>1</sub>. In questo caso, abbiamo a che fare, per così dire, con una «semplice» decisione interpretativa.

(2.2) *Enunciati creativi di significati*. Talvolta, però, gli interpreti (e, in particolare, i giudici) decidono di ascrivere alla formulazione normativa in questione un significato diverso — per esempio, E<sub>4</sub> — che non rientra tra i suoi significati effettivi<sup>33</sup>.

In questi casi, l'«interpretazione» (posto che questa parola sia ancora appropriata) non consiste né nel descrivere né nell'ascrivere significato: consiste piuttosto nel *creare* un nuovo significato per il testo in questione. In questi casi, gli enunciati interpretativi non sono altro che enunciati prescrittivi (cioè norme) in forma mascherata.

---

<sup>33</sup> KELSEN, *Théorie pure du droit*, cit., p. 461.